



COMUNE DI BAGOLINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Registro Generale n. 83

Bagolino, li 27-06-2016

Oggetto: Manutenzione della vegetazione (piante, arbusti e siepi), in fregio alle strade comunali, al di fuori del centro abitato nel Comune di Bagolino.

ORDINANZA DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Richiamato l'atto di conferimento di incarico per le posizioni organizzative rilasciato dal Sindaco Dagani Gianluca in data 01 agosto 2014 all' Istruttore Direttivo BENINI DANILA.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno, il Responsabile del servizio BENINI DANILA.

PRESO ATTO come il verificarsi di periodici e stagionali fenomeni atmosferici, determini ogni anno il riversamento di alberi, rami e piantagioni sul piano viabile stradale, arrecando un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e portando di conseguenza all'evidenza la necessità di impartire precise direttive in merito a "Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto delle strade comunali al di fuori del centro abitato".

ESAMINATO lo stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con strade comunali nel territorio del Comune di Bagolino;

CONSIDERATO CHE la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenti, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000;
- gli art. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 il D.lgs. n.285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- gli art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

RILEVATA la necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade classificate come comunali nel territorio del Comune di Bagolino e comunque al di fuori del centro abitato;

SENTITO il Responsabile della Polizia Locale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI dei fondi confinanti con le **strade comunali al di fuori del centro abitato** del Comune di Bagolino, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana per quanto applicabili, di provvedere a:

- **potare regolarmente** le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- **rimuovere** piante, siepi ed arbusti all'interno di una fascia di mt 3 dal confine stradale o comunque all'interno di una fascia che limiti la corretta visibilità ed utilizzo della strada;
- **tagliare rami**, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o le opere di contenimento della strada stessa o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

La presente Ordinanza ha validità a decorrere dalla data odierna e avrà efficacia dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fino a revoca.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali e affissione all'albo pretorio ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla.

I trasgressori saranno puniti a termine dell'art. 7, commi 13 – 14 del D.Lgs. 30.04.92 n° 285, e relative modifiche.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENINI DANILA

